

# I controlli di ARPAC in materia di impianti di gestione dei rifiuti

Claudio Marro\*

Gli impianti di smaltimento, recupero, trattamento di rifiuti generano nei cittadini preoccupazioni per il potenziale impatto che possono avere sull'ambiente e per questi motivi si chiedono, ai soggetti competenti, di incrementare i controlli per verificare il rispetto delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni rilasciate per gli impianti di gestione rifiuti sono essenzialmente di 3 tipi:

- Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. Riguardano gli impianti che rientrano in determinate categorie e sono collegate a diverse altre procedure d'autorizzazione (aria, acque, etc.); esse contemplano, tra l'altro anche l'effettuazione di un monitoraggio ambientale su varie matrici (rifiuti, aria, acque, etc.) a carico del gestore, che deve essere verificato da ARPAC, almeno 1 volta ogni 3 anni;

- Autorizzazioni ordinarie (A.O.), ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.: riguardano gli impianti che non implicano altre autorizzazioni, ma solo quelle relative ai rifiuti;

- Autorizzazioni semplificate (A.S.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 (AUA) per le operazioni contemplate dal D.M. 05.02.1998. Riguardano gli impianti che effettuano determinate operazioni di recupero dei rifiuti e per questo meno impattanti.

Come prescritto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. spetta alle Province e/o Città Metropolitane competenti per

territorio, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, che riguarda i rifiuti.

È un aspetto questo ignorato da molti, anche addetti ai lavori, ma molto importante perché il controllo di cui sopra, essenzialmente di tipo tecnico ed amministrativo, dovrebbe rappresentare la prima fase di controllo in campo, che, attraverso la verifica della documentazione necessaria per la tracciabilità dei rifiuti (Registri di carico e scarico, Formulari di Identificazione per il trasporto, etc.) dimostri la correttezza del processo di trattamento e di gestione dei rifiuti nel suo complesso ed il rispetto di quanto previsto in una delle tre tipologie di autorizzazioni sopra descritte.

La stessa norma, poi, prevede che, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia. In pratica a valle del controllo tecnico amministrativo esercitato dalle Province, organismi pubblici, come l'ARPAC potrebbero essere chiamate (mediante convenzione) a fornire il proprio supporto, evidentemente di tipo tecnico-analitico, per verificare per esempio se un determinato rifiuto è pericoloso, se la destinazione è coerente con i risultati



della caratterizzazione analitica, etc. Tale approccio, individuato dal Legislatore sin dal 1997 (con il primo Decreto Rifiuti n° 22) è stato confermato nei 24 anni successivi, nonostante le numerose modifiche normative che nel frattempo si sono susseguite e nonostante il ridimensionamento delle funzioni che nel frattempo hanno interessato la Provincia.

In questo contesto e nonostante il fatto che le Province non abbiano stipulato con ARPAC alcuna convenzione, i controlli che l'Agenzia garantisce sugli impianti di gestione rifiuti riguardano, sicuramente gli impianti A.I.A., nell'ambito di una programmazione

regionale che tiene conto delle caratteristiche degli impianti e delle tipologie di rifiuti gestiti (pericolosi e non), della vulnerabilità del territorio in cui ricade l'impianto, delle criticità segnalate o emerse da precedenti controlli. Va precisato, a tal proposito, che l'Agenzia effettua molti controlli straordinari per far fronte alle istanze connesse con gli incidenti, incendi, le segnalazioni, i procedimenti giudiziari attivati e pochi controlli ordinari rispetto a quanto programmato, il che costituisce certamente un aspetto non positivo atteso che viene meno la finalità di prevenire le criticità ambientali. [segue a pag.7](#)

